


COMUNE DI ALZATE BRIANZA (Como)



STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

*Gennaio 2017*



**Sf** **Studio Frati**  
*geologia applicata*

Via P. M. Faverio n° 4  
22079 Villa Guardia CO

Tel e fax 031-563148 |  
E-mail frati@geologi.it



Indice

TITOLO I.	PREMESSA .....	2
Articolo 1.	Ambito di applicazione .....	2
TITOLO II.	NORME GEOLOGICHE.....	2
Articolo 2.	Classe di fattibilità geologica.....	2
Articolo 3.	Attribuzione della classe di fattibilità geologica.....	2
Articolo 4.	Relazione geologica di compatibilità .....	3
Articolo 5.	Classe di fattibilità 1 .....	3
Articolo 6.	Classe di fattibilità 2.....	3
Articolo 7.	Classe di fattibilità 3.....	4
Articolo 8.	Classe di fattibilità 4 e 4a .....	5
TITOLO III.	NORME SISMICHE .....	6
Articolo 9.	Classificazione sismica .....	6
Articolo 10.	Progettazione antisismica .....	6
Articolo 11.	Scenari di pericolosità sismica locale Z1 (Z1a, Z1b, Z1c) .....	7
Articolo 12.	Scenario di pericolosità sismica locale Z2 (Z2a, Z2b) .....	7
Articolo 13.	Scenari di pericolosità sismica locale Z3 (Z3a, Z3b) .....	7
Articolo 14.	Scenari di pericolosità sismica locale Z4 (Z4a, Z4b, Z4c, Z4d) .....	7
Articolo 15.	Valori di soglia del fattore di amplificazione sismica locale (Fa) proposti dal Politecnico di Milano .....	8
TITOLO IV.	TUTELA OPERE DI CAPTAZIONE AD USO POTABILE.....	9
TITOLO V.	VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA .....	9

## **TITOLO I. PREMESSA**

### **Articolo 1. Ambito di applicazione**

Le presenti norme costituiscono parte integrante degli atti del Piano di Governo del Territorio, nello specifico del Documento di Piano e del Piano delle Regole, come definito nella legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 *“Legge per il governo del territorio”*.

Il Documento di Piano definisce l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio (art. 8, comma 1, lettera c).

Il Piano delle Regole individua le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime sono assoggettate (art. 10, comma 1, lettera d).

Le prescrizioni di seguito riportate sono valide ferma restando la necessità di ottemperare, per tutti gli interventi, a quanto previsto dalla normativa vigente sulle costruzioni. In particolare si richiama il D.M. 14 gennaio 2008 *“Norme Tecniche per le Costruzioni”*.

Le valutazioni espresse in sede di stesura delle presenti norme sono valide fermi restando i limiti sanciti dal Codice Civile.

## **TITOLO II. NORME GEOLOGICHE**

### **Articolo 2. Classe di fattibilità geologica**

L’intero territorio comunale di Alzate Brianza è stato suddiviso nelle seguenti quattro classi di fattibilità geologica.

- CLASSE DI FATTIBILITA' 1 : fattibilità senza particolari limitazioni;
- CLASSE DI FATTIBILITA' 2 : fattibilità con modeste limitazioni;
- CLASSE DI FATTIBILITA' 3 : fattibilità con consistenti limitazioni
- CLASSE DI FATTIBILITA' 4 : fattibilità con gravi limitazioni

Tali classi di fattibilità geologica sono descritte nella Relazione geologica.

### **Articolo 3. Attribuzione della classe di fattibilità geologica**

Le Tavole 10 a, b, c, d dello studio geologico comunale rappresentano graficamente l’attribuzione della fattibilità geologica all’intero territorio comunale e, quindi, costituiscono lo strumento di riferimento per la definizione della fattibilità di ogni singolo lotto di terreno.

Nel caso un lotto di terreno ricada in più di una classe di fattibilità, si ritiene vincolante la normativa della classe di fattibilità geologica che caratterizza il settore relativo all’ingombro planimetrico dei manufatti in progetto. Nel caso tale settore sia interessato da più di una classe di fattibilità geologica, si ritiene vincolante la normativa riferita alla classe di fattibilità più limitante.

Per quanto riguarda il rilascio di certificati di destinazione urbanistica, poiché tali documenti devono necessariamente riportare tutti i vincoli che insistono sul mappale, è necessario indicare anche la classe di fattibilità geologica.

#### **Articolo 4. Relazione geologica di compatibilità**

La relazione geologica di compatibilità indicata nelle presenti norme deve intendersi come un documento che certifica la compatibilità dell'intervento in progetto con la situazione geologica presente nell'area. Non si ritiene sufficiente a tal fine una generica relazione geologico-tecnica per il dimensionamento delle opere di fondazione (ai sensi de D.M. 14 gennaio 2008) in quanto non prende in esame tutte le possibili limitazioni geologiche presenti nell'area e nel suo immediato intorno.

La relazione geologica di compatibilità deve, nelle conclusioni, riportare con chiarezza se l'intervento in progetto:

1. non è compatibile con la situazione geologica presente;
2. è compatibile con la situazione geologica presente;
3. è compatibile con prescrizioni di carattere tecnico-progettuale.

Nel primo caso non è possibile il rilascio del permesso di costruire.

Nel secondo caso è possibile il rilascio del permesso di costruire.

Nel terzo caso, per il rilascio del permesso di costruire, il Tecnico comunale dovrà verificare che le prescrizioni riportate nella relazione geologica siano state recepite nel progetto e tali prescrizioni dovranno essere riportate anche sul documento autorizzativo.

Nel caso di pratiche edilizie che non necessitano il rilascio di specifica autorizzazione amministrativa, il Tecnico comunale dovrà verificare che, se richiesto dalla norma, sia presentata la relazione geologica di compatibilità riferita all'intervento specifico. Il Progettista si assume la piena responsabilità di recepire e seguire le eventuali prescrizioni riportate nella relazione geologica.

La relazione geologica di compatibilità deve essere redatta da un geologo abilitato.

#### **Articolo 5. Classe di fattibilità 1**

Nelle aree ricadenti in classe di fattibilità 1, per le quali non sono emerse particolari limitazioni di carattere geologico, è possibile realizzare qualsiasi tipo di intervento nel rispetto delle normative comunali e sovra comunali vigenti. Per interventi su tali aree non è obbligatoria la redazione di una relazione geologica di compatibilità.

Resta inteso che sarà in ogni caso necessario produrre una relazione geologica ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 quale allegato alla pratica del deposito sismico per le opere strutturali.

#### **Articolo 6. Classe di fattibilità 2**

Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 2, la progettazione relativa a:

- nuove infrastrutture;
- nuove edificazioni residenziali di grossa volumetria e/o con più di due piani fuori-terra;
- nuovi edifici produttivi;
- ristrutturazioni comportanti ampliamenti e/o sopraelevazioni dell'esistente;
- nuovi edifici strategici e rilevanti, riportati nell'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (vedi Nota 2 in allegato);
- ampliamenti e ristrutturazioni di edifici strategici e rilevanti, riportati nell'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (vedi Nota 2 in allegato);

dovrà essere supportata da una specifica relazione geologica di compatibilità così come definita nell'articolo 4.

Sono esclusi da tale obbligo derivazioni locali di linee elettriche, linee di telecomunicazione e di distribuzione gas, condotte idriche e condotte fognarie.

Resta inteso che per la progettazione strutturale di qualsiasi tipo di opera sarà in ogni caso necessario produrre una relazione geologica ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 quale allegato alla pratica del deposito sismico.

### **Articolo 7. Classe di fattibilità 3**

Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3, la progettazione relativa a:

- nuove infrastrutture;
- nuove edificazioni, compresi gli accessori occupanti una superficie superiore a 20 m<sup>2</sup> e/o che comportino scavi di qualsiasi entità;
- ristrutturazioni comportanti ampliamenti e/o sopraelevazioni dell'esistente;
- nuovi edifici/opere strategici e rilevanti, riportati nell'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (vedi Nota 2 in allegato);
- ampliamenti e ristrutturazioni di edifici strategici e rilevanti, riportati nell'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (vedi Nota 2 in allegato);

dovrà essere supportata da una specifica relazione geologica di compatibilità così come definita nell'articolo 4.

A tal fine si ritengono necessari degli approfondimenti di carattere geologico-tecnico atti a verificare la reale situazione geomorfologica, litostratigrafica, litotecnica ed idrogeologica presente. Il piano delle indagini (rilevamento geologico-tecnico, scavi esplorativi, sondaggi, prove penetrometriche, ecc.) sarà redatto dal geologo incaricato sulla base della situazione geologica presente e delle opere in progetto.

Le limitazioni di carattere geologico riscontrate per questa classe impongono che la relazione geologica valuti dettagliatamente i seguenti aspetti:

- tipologia degli interventi rispetto alla specifica classe di fattibilità;
- interazioni dell'area di intervento con le aree ad essa confinanti appartenenti a diversa classe di fattibilità;
- caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell'area e di un suo intorno significativo;
- caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dell'area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive indagini in sito e verifiche di stabilità;
- caratterizzazione idrologica ed idrogeologica dell'area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive verifiche;
- modalità di smaltimento delle acque meteoriche afferenti al sito in esame;
- possibilità di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio per l'area in esame, attraverso interventi di carattere strutturale anche esterni all'area stessa, con indicazioni specifiche sulla tipologia degli stessi;
- possibilità di interventi nell'ambito dell'area in esame, finalizzati alla protezione delle nuove strutture in progetto, con indicazioni specifiche sulla tipologia degli stessi.

Negli ultimi due casi il redattore della relazione tecnica dovrà anche garantire che gli interventi proposti, migliorativi per l'area di intervento, non comportino incrementi del rischio per le aree adiacenti.

La scelta delle tematiche da valutare ed approfondire sarà effettuata, a discrezione del professionista incaricato, sulla base dell'insieme delle problematiche individuate nella specifica area di intervento.

Resta inteso che per la progettazione strutturale di qualsiasi tipo di opera sarà in ogni caso necessario produrre una relazione geologica ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 quale allegato alla pratica del deposito sismico.

#### **Articolo 8. Classe di fattibilità 4 e 4a**

Nelle aree ricadenti in classe di fattibilità 4 non sono ammesse nuove edificazioni se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.

Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti nell'art. 27, comma 1, lettere a), b) e c) della l. r. 12/2005 (si veda la Nota 1 in allegato) senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

E' consentita la realizzazione di infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili. Tali interventi dovranno essere valutati caso per caso, con il supporto di una dettagliata ed approfondita relazione geologico-tecnica che consideri e valuti tutte le problematiche presenti nell'area ed in un suo congruo intorno, supportata da specifiche indagini in sito.

Nelle aree ricadenti in classe di fattibilità 4a non sono ammesse nuove costruzioni,

nuove infrastrutture e modifiche morfologiche se non finalizzate alla realizzazione dell'invaso di laminazione delle piene secondo quanto indicato dallo "*Studio Preliminare di sistemazione idraulica dei torrenti Terrò, Certesa ed affluenti*", realizzato dalla TEI S.p.a. per conto della Regione Lombardia o del bacino di raccolta e laminazione delle acque collettate dalla rete comunale delle acque chiare.

### **TITOLO III. NORME SISMICHE**

#### **Articolo 9. Classificazione sismica**

Il territorio comunale di Alzate Brianza (CO) non era classificato come sismico fino all'entrata in vigore dell' O.P.C.M. n. 3274 del 23/03/2003, che ha rivalutato l'intero territorio nazionale.

Regione Lombardia, con la D.G.R. 7 novembre 2003 n. 7/14964 "*Disposizioni preliminari per l'attuazione dell'ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*", ha confermato la classificazione sismica nazionale dei singoli comuni proposta dalla O.P.C.M. sopracitata ed ha stabilito i modi e i tempi di applicabilità della nuova normativa sismica sia per le costruzioni esistenti che per quelle future.

Al Comune di Alzate Brianza è stata attribuita la zona sismica 4.

Regione Lombardia, con D.G.R. 11 luglio 2014, n. X/2129 "*Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)*", ha provveduto all'aggiornamento della classificazione sismica dei comuni lombardi.

Secondo questa nuova classificazione per il comune di Alzate Brianza è stata confermata la zona sismica 4.

#### **Articolo 10. Progettazione antisismica**

Dall'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) risulta obbligatoria la progettazione antisismica per tutti gli edifici e le opere da realizzarsi sul territorio nazionale.

In Zona Sismica 4 la normativa vigente ammette l'utilizzo di metodi semplificati che non necessitano una valutazione sismica preliminare, fatta eccezione per gli edifici e le opere strategiche e/o rilevanti riportati nell'elenco tipologico di cui al D.d.u.o. n. 19904/03 (si veda Nota 2 in allegato)

Per edifici e opere strategiche e/o rilevanti, la progettazione antisismica deve tenere conto degli effetti di amplificazione locale determinati sulla base degli scenari di pericolosità sismica individuati all'interno del territorio comunale ed evidenziati sulla *Carta della pericolosità sismica locale (PSL)*.

La normativa regionale di riferimento definisce i criteri di valutazione per una corretta progettazione antisismica. La metodologia proposta prevede tre livelli di approfondimento con grado di dettaglio in ordine crescente. I primi due livelli sono obbligatori in

fase di pianificazione, mentre il terzo livello è obbligatorio sia in fase di progettazione, sia quando con il secondo livello si dimostra l'inadeguatezza della normativa sismica per gli scenari di pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti di amplificazione, di instabilità, cedimenti e/o liquefazione e contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse.

Il Geologo incaricato dovrà fornire al Progettista le indicazioni di carattere geologico e sismico necessarie per una corretta progettazione antisismica.

### **Articolo 11. Scenari di pericolosità sismica locale Z1 (Z1a, Z1b, Z1c)**

Per la progettazione di nuovi edifici o ampliamenti di edifici esistenti riportati nell'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (vedi Nota 2 in allegato), sarà necessaria l'applicazione del terzo livello di approfondimento sismico finalizzato alla caratterizzazione quantitativa degli effetti di amplificazione sismica locale tramite indagini ed analisi più approfondite (vedi d.g.r. IX/2616 del 30 novembre 2011 e s.m.i.).

Per questo scenario di pericolosità sismica locale non è previsto il secondo livello di approfondimento sismico.

### **Articolo 12. Scenario di pericolosità sismica locale Z2 (Z2a, Z2b)**

Per la progettazione di nuovi edifici o ampliamenti di edifici esistenti riportati nell'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (vedi Nota 2 in allegato), sarà necessaria l'applicazione del terzo livello di approfondimento sismico finalizzato alla caratterizzazione quantitativa degli effetti di amplificazione sismica locale tramite indagini ed analisi più approfondite (vedi d.g.r. IX/2616 del 30 novembre 2011 e s.m.i.).

Per questo scenario di pericolosità sismica locale non è previsto il secondo livello di approfondimento sismico.

### **Articolo 13. Scenari di pericolosità sismica locale Z3 (Z3a, Z3b)**

La progettazione riferita a nuovi edifici strategici e rilevanti o ampliamenti di edifici strategici e rilevanti esistenti dovrà essere preceduta dall'applicazione del secondo livello di approfondimento sismico, finalizzato a determinare l'amplificazione sismica locale (vedi d.g.r. IX/2616 del 30 novembre 2011 e s.m.i.).

Nel caso il secondo livello di approfondimento determini un valore del fattore di amplificazione sismica locale ( $F_a$ ) superiore al valore di soglia fornito dal Politecnico di Milano, sarà necessario applicare il terzo livello di approfondimento sismico.

Nel caso di edifici caratterizzati da strutture flessibili e sviluppo verticale indicativamente compreso tra 5 e 15 piani, è sempre necessario effettuare il terzo livello di approfondimento in fase di progettazione edilizia.

### **Articolo 14. Scenari di pericolosità sismica locale Z4 (Z4a, Z4b, Z4c, Z4d)**

La progettazione riferita a nuovi edifici strategici e rilevanti o ampliamenti di edifici strategici e rilevanti esistenti dovrà essere preceduta dall'applicazione del secondo livello di approfondimento sismico, finalizzato a determinare l'amplificazione sismica locale



(vedi d.g.r. IX/2616 del 30 novembre 2011 e s.m.i.).

Nel caso il secondo livello di approfondimento determini un valore del fattore di amplificazione sismica locale ( $F_a$ ) superiore al valore di soglia fornito dal Politecnico di Milano, sarà necessario applicare il terzo livello di approfondimento sismico o utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore con lo schema riportato nella d.g.r. IX/2616 del 30 novembre 2011.

### **Articolo 15. Valori di soglia del fattore di amplificazione sismica locale ( $F_a$ ) proposti dal Politecnico di Milano**

Di seguito vengono riportati i valori di soglia del fattore di amplificazione sismica locale ( $F_a$ ) da utilizzare come riferimento per l'applicazione del secondo livello di approfondimento sismico.

Tali valori di soglia sono stati calcolati ai sensi del D.M. 14/01/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" per il Comune di Alzate Brianza.

CATEGORIA DI SUOLO	FATTORE DI AMPLIFICAZIONE	FATTORE DI AMPLIFICAZIONE
	Intervallo di periodo 0.1-0.5 s	Intervallo di periodo 0.5-1.5 s
B	1,4	1,7
C	1,9	2,4
D	2,2	4,2
E	2,0	3,1

Per quanto riguarda le categorie di suolo si rimanda alla definizione riportata nelle NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI.

- A – *Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi* caratterizzati da valori di  $V_{S30}$  superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali livelli di alterazione superficiale con spessore massimo pari a 5 m.
- B – *Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti*, con spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di  $V_{S30}$  compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica NSPT > 50, o coesione non drenata  $C_u > 250$  kPa).
- C – *Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza*, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di  $V_{S30}$  compresi tra 180 e 360 m/s ( $15 < NSPT < 50$ ,  $70 < C_u < 250$  kPa).
- D – *Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente consistenti*, caratterizzati da valori di  $V_{S30} < 180$  m/s ( $NSPT < 15$ ,  $C_u < 70$  kPa).
- E – *Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali*, con valori di  $V_{S30}$  simili a quelli dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di materiale

più rigido con  $V_{S30} > 800$  m/s.

Per quanto riguarda gli intervalli di periodo, si ricorda che l'intervallo tra 0,1 e 0,5 s si riferisce a strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide, mentre l'intervallo tra 0,5 e 1,5 s si riferisce a strutture più alte e flessibili.

#### **TITOLO IV. TUTELA OPERE DI CAPTAZIONE AD USO POTABILE**

Le opere di captazione ad uso potabile a servizio di acquedotti pubblici, sono protette al fine di una tutela igienico-sanitaria, da specifiche aree di rispetto riportate graficamente sulla Carta dei Vincoli (Tavola 11).

La normativa nazionale che definisce le attività vietate nelle zone di rispetto e di tutela assoluta è l'art. 94 del d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

La Regione Lombardia con la d.g.r. 7/12693 del 10/04/2003 ha inoltre disciplinato i criteri per la realizzazione di strutture e l'esecuzione di attività potenzialmente pericolose, ma non vietate, all'interno delle zone di rispetto dei pozzi potabili.

#### **TITOLO V. VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA**

La normativa di riferimento per quanto concerne la gestione dei corsi d'acqua, e delle relative fasce di rispetto, appartenenti al Reticolo idrico Principale è il R.D. 523 del 1904.

Per il Reticolo idrico Minore la gestione è in capo all'Amministrazione comunale e la normativa di riferimento sono le Norme Tecniche di Attuazione dello Studio del Reticolo Idrico Minore.

## **Nota 1**

### **Legge regionale 12/2005; Art. 27, comma 1 (Definizioni degli interventi edilizi)**

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

- a) Interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;
- b) Interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;
- c) Interventi di restauro e risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

## **Nota 2**

### **D.d.u.o. 21 novembre 2003 - n. 19904**

*Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003*

### **ALLEGATO A:** Elenco degli edifici e delle opere di competenza regionale

(art. 2 comma 3 o.p.c.m. n. 3274/03)

#### 1. EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE

*Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile*

##### EDIFICI

- a) Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione regionale (\*);
- b) Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale (\*);
- c) Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (\*);
- d) Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (\*);
- e) Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.);
- f) Centri funzionali di protezione civile;
- g) Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- h) Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione;
- i) Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (\*\*);
- j) Centrali operative 118

#### 2. EDIFICI ED OPERE RILEVANTI

*Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso*

##### EDIFICI

- a) Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori;
- b) Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere;
- c) Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003;
- d) Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.);

e) Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio suscettibili di grande affollamento (\*\*);

(\*) Prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza.

(\*\*) Limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza.

(\*\*\*) Il centro commerciale viene definito (D. lgs. n. 114/1998) quale una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a questa destinazione specifica si precisa comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.).

### OPERE INFRASTRUTTURALI

a) Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade «strategiche» provinciali e comunali non comprese tra la «grande viabilità» di cui al citato documento del Dipartimento della Protezione Civile nonché quelle considerate «strategiche» nei piani di emergenza provinciali e comunali;

b) Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane);

c) Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;

d) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;

e) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.);

f) Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali;

g) Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione);

h) Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi;

i) Opere di ritenuta di competenza regionale